

Codice A1615A

D.D. 16 dicembre 2022, n. 780

Reg. (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte. Misura M07 - operazione 7.6.1 (Miglioramento dei fabbricati di alpeggio). Modifiche ed integrazioni alla Determinazione dirigenziale n. 2139 del 10/08/2016 di approvazione del bando in merito alla conclusione degli interventi e alle proroghe.



ATTO DD 780/A1615A/2022

DEL 16/12/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1615A - Sviluppo della montagna**

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1305/2013 e s.m.i. Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte. Misura M07 - operazione 7.6.1 (Miglioramento dei fabbricati di alpeggio). Modifiche ed integrazioni alla Determinazione dirigenziale n. 2139 del 10/08/2016 di approvazione del bando in merito alla conclusione degli interventi e alle proroghe.

Visti:

il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e s.m.i., sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013;

i Regolamenti UE sopra citati prevedono che il sostegno allo sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2010 sia attuato attraverso appositi Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), disciplinandone altresì l'articolazione del contenuto;

la Decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015 con cui la Commissione europea ha approvato la proposta di PSR 2014-2020 della Regione Piemonte, notificata in data 12 ottobre 2015;

la Deliberazione della Giunta regionale n. 29-2396 del 9 novembre 2015 con la quale, tra l'altro, è stato recepito, ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte, approvato dalla Commissione con la Decisione sopra

citata;

la Decisione della Commissione europea C(2021)7355 del 6 ottobre 2021, con cui sono state approvate ufficialmente le modifiche sia di tipo finanziario che di tipo testuale ed è stato altresì disposto che, a seguito dell'approvazione e recepimento di tali modifiche e del Reg. (UE) 2020/2220, il PSR vigente viene da ora in avanti indicato come "PSR 2014-2022";

la deliberazione della Giunta regionale n. 30-4264 del 3 dicembre 2021 che ha recepito le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della Commissione europea C(2021)7355 del 6 ottobre 2021;

la Decisione della Commissione europea C(2021)5585 del 27 luglio 2022, con cui sono state approvate le più recenti modifiche del PSR 2014-2022;

la deliberazione della Giunta regionale n. 29-5606 del 12 settembre 2022 che ha recepito le modifiche al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Piemonte a seguito dell'approvazione della Commissione europea C(2021)5585 del 27 luglio 2022;

il sopra citato PSR 2014-2020 della Regione Piemonte e le successive modifiche, che comprende, tra l'altro, la misura denominata M07 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali", la sottomisura 7.6 "Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente" e in particolare l'operazione 7.6.1 "Miglioramento dei fabbricati di alpeggio";

la deliberazione della Giunta regionale n. 114-3852 del 4 agosto 2016 con la quale si è avviata l'attuazione dell'operazione 7.6.1 destinando a tal fine risorse finanziarie pari ad euro 9.800.000,00.

Considerato che la stessa D.G.R. ha demandato al Settore Sviluppo della montagna e Cooperazione transfrontaliera (ora denominato Settore Sviluppo della Montagna) l'attivazione del bando e l'emanazione di eventuali altre disposizioni tecniche, procedurali ed organizzative per l'operazione 7.6.1.

Vista la determinazione dirigenziale n. 2139/A1808A del 10 agosto 2016, con la quale si è approvato il bando relativo all'operazione 7.6.1 e si sono stabiliti i termini per la presentazione delle domande di sostegno.

Vista la determinazione dirigenziale n. 2603 del 20 settembre 2016 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni ai bandi relativi alle operazioni 4.3.3 e 7.6.1.

Il bando prevede una fase preliminare di istruttoria svolta dal Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera per la selezione delle domande ammissibili a finanziamento, e una successiva fase di istruttoria definitiva ai fini dell'ammissione a finanziamento delle domande e dell'individuazione della relativa spesa ammessa a contributo, svolta dai Settori regionali territorialmente competenti.

La deliberazione della Giunta regionale n. 11-1409 dell'11 maggio 2015 individua, per gli adempimenti istruttori delle misure del Programma di Sviluppo Rurale riferite allo sviluppo della montagna, il Settore Sviluppo della Montagna e Cooperazione Transfrontaliera per la provincia di Cuneo, e i Settori Tecnici Regionali della Direzione A18000, relativamente ai propri territori di

competenza.

La deliberazione della Giunta regionale n. 7-4281 del 10 dicembre 2021 ha modificato i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale e le competenze dei Settori Tecnici Regionali della Direzione A18000 inerenti gli adempimenti istruttori sopra citati.

Visti inoltre:

il Manuale delle procedure controlli e sanzioni (Misure non SIGC) predisposto e approvato dall'Arpea con D.D. n. 155 del 3/08/2016 e s.m.i.;

la determinazione dirigenziale n. 3246 del 9 ottobre 2017 di approvazione della graduatoria del Bando dell'operazione 7.6.1, suddivisa in domande ammissibili e finanziabili, domande ammissibili non finanziabili e domande non ammissibili;

le determinazioni dirigenziali di ammissione a finanziamento e di approvazione dei verbali di istruttoria relative alle domande afferenti all'operazione 7.6.1 classificate, nella suddetta graduatoria, come ammissibili e finanziabili, adottate dai Settori territorialmente competenti;

la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (COVID-19), protrattosi con successivi provvedimenti e dichiarato concluso il 31 marzo 2022 con il Decreto legge del Consiglio dei Ministri n. 25 del 24 marzo 2022;

il decreto-legge n. 18 del 2020 (art. 103, co. 1) e s.m.i che ha disposto, nell'ambito delle misure per prevenire e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, la sospensione di tutti i termini inerenti lo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, per il periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 maggio 2020.

Tenuto conto della situazione del mercato edilizio e delle materie prime, condizionato da straordinari fenomeni inflattivi dovuti all'introduzione di agevolazioni fiscali, dall'aumento dei prezzi a livello internazionale, dell'energia elettrica e del gas naturale, situazione tale da indurre lo Stato ad adottare, con appositi Decreti e provvedimenti correlati, misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti.

Considerato l'impatto degli eventi sopra descritti, rilevato dal monitoraggio sullo stato di attuazione dell'operazione 7.6.1 e confermato dall'Autorità di Gestione del PSR nel corso dell'ultimo Comitato di Sorveglianza del 27/10/2022, sull'andamento temporale delle procedure di aggiudicazione dei lavori, sull'esecuzione degli interventi e sui procedimenti amministrativi in capo ai soggetti beneficiari, impatto non preventivabile al momento della redazione del bando e i cui effetti non possono essere imputabili ai beneficiari stessi.

Tenuto inoltre conto che, nei territori montani destinatari del bando, i lavori non possono essere svolti per l'intera durata dell'anno a causa delle condizioni meteorologiche e che, alle quote più alte, sono limitati ai soli mesi estivi.

Tenuto conto della nota dell'Autorità di gestione del PSR prot. n. 23977/A17.05B del 16/9/2021 "Estensione del PSR 2014-2020 negli anni 2021 e 2022 - Indicazioni relative a bandi e pagamenti",

in particolare per quanto riguarda l'esigenza di gestire correttamente le risorse finanziarie e di rispettare i vincoli temporali del PSR 2014-22 senza incorrere nella perdita delle risorse non spese.

Preso atto che, per le ragioni sopra espresse, alcune domande di saldo sono state trasmesse successivamente alla scadenza prevista dal bando.

Verificato che il suddetto ritardo nella presentazione della domanda di saldo non pregiudica l'effettuazione dei pagamenti in tempi utili per la corretta gestione finanziaria del PSR 2014-22.

Ritenuto per i casi sopra espressi e per le ragioni esposte, di non applicare le penalità previste per l'impegno 1 "Trasmissione del saldo" di cui all'allegato della Determinazione dirigenziale n. 3234 del 10 ottobre 2018, a condizione che gli interventi siano stati conclusi entro la data indicata nei rispettivi provvedimenti di ammissione a finanziamento o in successive proroghe.

Preso atto altresì che, sempre per le ragioni sopra espresse, alcuni beneficiari hanno trasmesso richiesta di proroga per la conclusione degli interventi oltre ai termini previsti dal bando o non hanno ancora provveduto a farlo alla data del presente provvedimento.

Rilevato che, per le ragioni sopra espresse, alcuni beneficiari necessitano di ulteriori proroghe oltre a quelle previste dal bando per il completamento degli interventi in corso di realizzazione.

Verificato che il mancato rispetto delle suddette scadenze e l'esigenza di ulteriori proroghe per la conclusione degli interventi non comportano il venir meno dell'interesse pubblico alla completa realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento, fermo restando che ciascun procedimento dovrà essere valutato in modo da garantire la corretta gestione delle risorse, secondo quanto riportato nella sopra citata nota dell'Autorità di Gestione del PSR.

Ritenuto opportuno, in considerazione della nota stessa e di un più generale interesse pubblico, non concedere proroghe a beneficiari che, alla data del presente provvedimento, non abbiano concluso le operazioni di aggiudicazione e di consegna dei lavori alle ditte aggiudicatrici, poiché situazioni di questo tipo comportano un eccessivo rischio di perdita di risorse finanziarie del PSR a causa del disimpegno automatico di fondi non spesi.

Ritenuto, per quanto finora esposto, di modificare la D.D. n. 2139/A1808A del 10 agosto 2016, allegato 1, punto 12 "PROROGHE" stabilendo disposizioni integrative che definiscano le condizioni di accesso per i soggetti beneficiari a ulteriori proroghe a carattere straordinario e forniscano ai Settori competenti per le istruttorie elementi di valutazione delle istanze oggettivi e finalizzati alla tutela dell'interesse pubblico e alla corretta gestione dei fondi del PSR.

Considerato che, alla data del presente provvedimento, risultano trasmesse alcune istanze di proroga per le quali gli uffici preposti non hanno ancora espletato gli adempimenti istruttori.

Ritenuto opportuno applicare alle predette istanze i medesimi criteri e condizioni stabiliti nel presente provvedimento.

Dato atto che le proroghe a carattere straordinario finora concesse e comunicate ai beneficiari sono state valutate ed istruite tenendo nella dovuta considerazione la tutela dell'interesse pubblico e la corretta gestione dei fondi del PSR, e che pertanto sono compatibili con le disposizioni stabilite dal presente provvedimento.

Acquisito il parere favorevole di ARPEA, dell'Autorità di Gestione del PSR e del Settore Tecnico Piemonte Nord.

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- visto il D.lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi";
- visto il D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni della PP.AA.";
- visto l'art. 17 della L.r. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n.1-3361 del 14 giugno 2021;

DETERMINA

- di integrare, per le ragioni esposte in premessa, il punto 12 dell'allegato 1 della D.D. n. 2139/A1808A del 10/08/2016 di approvazione del bando dell'operazione 7.6.1 del PSR 2014-22, con il testo seguente:

“12.1 PROROGHE A CARATTERE STRAORDINARIO

I soggetti ammessi al regime di aiuti dell'operazione possono richiedere ulteriori proroghe al fine di completare e rendicontare gli interventi oggetto di finanziamento in corso di realizzazione, alle seguenti condizioni:

- per i soggetti pubblici: abbiano portato a termine le procedure di aggiudicazione di tutti i lavori oggetto di finanziamento e dato avvio ai lavori tramite consegna degli stessi alla ditta aggiudicataria;

- per i soggetti privati: abbiano individuato la ditta esecutrice dei lavori e dato formalmente avvio ai lavori.

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto istruite con esito negativo, istanze di proroga trasmesse da beneficiari che, alla data del 16 dicembre 2022, non soddisfino le condizioni sopra elencate.

I beneficiari che abbiano già ottenuto proroghe a carattere straordinario in data antecedente al 16 dicembre 2022 potranno, se necessario, chiedere un'ulteriore proroga alle condizioni sopra esposte.

La domanda di proroga dovrà essere presentata per via telematica esclusivamente tramite il portale SIAP entro il 28 febbraio 2023, ore 23.59.59.

Alla domanda di proroga dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- *relazione sintetica sullo stato di avanzamento lavori riportante le motivazioni per cui si richiede la proroga;*
- *cronoprogramma delle fasi di lavoro e di rendicontazione necessarie per il completamento degli interventi;*
- *se ancora non trasmesso in una fase del procedimento precedente: verbale di consegna lavori alla ditta esecutrice o, per i beneficiari privati, documento equipollente attestante l'avvio dei lavori.*

Gli uffici competenti, sulla base della documentazione sopra elencata e delle eventuali integrazioni ritenute necessarie, determineranno l'esito dell'istruttoria e stabiliranno il nuovo termine per conclusione degli interventi, da intendersi come termine unico per il completamento dei lavori e per la presentazione della domanda di saldo.

Il termine ultimo concedibile per la conclusione degli interventi è fissato alla data del 29 febbraio 2024.

La mancata conclusione degli interventi entro i nuovi termini stabiliti nelle comunicazioni di concessione di proroga costituisce violazione dell'impegno essenziale n. 3 "realizzare gli interventi nei tempi indicati e nelle modalità autorizzate, fatte salve eventuali varianti e proroghe" previsto dal bando.

Tale violazione comporta la decadenza totale dal contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati."

- di stabilire, per le ragioni esposte in premessa, che le domande contenenti una richiesta di proroga eccedente i termini inizialmente previsti dal bando trasmesse su SIAP in data antecedente al presente provvedimento e non ancora istruite saranno valutate in conformità alle condizioni stabilite al punto precedente;

- di confermare, per le medesime ragioni, che le proroghe eccedenti le iniziali previsioni del bando finora concesse e comunicate ai beneficiari sono state valutate ed istruite tenendo nella dovuta considerazione la tutela dell'interesse pubblico e la corretta gestione dei fondi del PSR, e che pertanto sono compatibili con le disposizioni stabilite dal presente provvedimento;

- di non applicare, alle domande di saldo trasmesse oltre i termini previsti dal bando, le penalità previste per l'impegno n. 1 "trasmissione del saldo" di cui all'allegato della Determinazione dirigenziale n. 3234 del 10 ottobre 2018, a condizione che gli interventi siano stati conclusi entro i termini stabiliti dai rispettivi provvedimenti di ammissione a finanziamento (o in successive proroghe) e che la domanda di saldo risulti trasmessa su SIAP entro il 28 febbraio 2023.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte", nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

LA DIRIGENTE (A1615A - Sviluppo della montagna)
Firmato digitalmente da Chiara Musolino

